

Associazione Volontariato Fioranese

Via Cameazzo, 6 – Fiorano Modenese

Tel 0536. 910386 Fax 0536.838245

C.F. 93015330363 E-mail: amministrazione@avfiorano.it

Autorizzazione n°50 del 24 marzo 1997 R.P. del Volontariato



STATUTO INTERNO

Il giorno

11 marzo 1997

*... Si è riunita
l'Assemblea dei Soci
per discutere e
deliberare lo
Statuto....dopo una
attenta lettura e
motivando la necessità
di adottare il nuovo
Statuto per ottenere
l'iscrizione nel Reg.
del Volontariato,
l'Assemblea approva
all'unanimità lo
Statuto Interno...*

*Registrato a Sassuolo
presso l'Ufficio del
Registro il giorno*

18 marzo 1997








Art. 1 E' costituita con sede in Fiorano Modenese, via Marconi n°16, una associazione di Pubblica Assistenza denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO FIORANESE".

Art. 2 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 La Pubblica Assistenza "Associazione Volontariato Fioranese" è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività. Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nella Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze alla quale aderisce, nonché quelli previsti dalla legge del 11.08.91 n°266.

Art. 4 La Pubblica Assistenza "Associazione Volontariato Fioranese" è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.

Art. 5 La Pubblica Assistenza "Associazione Volontariato Fioranese" informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel proseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare. Pertanto i suoi fini sono:

-  Aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
-  Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
-  Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
-  Contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
-  Favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;

STATUTO INTERNO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO FIORANESE

Letto, confermato e sottoscritto dall'Assemblea dei Soci il giorno 11 marzo 1997

Registrato a Sassuolo presso l'Ufficio del Registro il giorno 18 marzo 1997

- ⊕ Collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- ⊕ Favorire e/o collaborare a forma partecipativa di intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- ⊕ Collaborare con enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 6 La sua attività consiste quindi:

- ⊕ Nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
- ⊕ Nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- ⊕ Nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
- ⊕ Nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- ⊕ Nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- ⊕ Nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- ⊕ Nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'A.N.P.As.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:

- ⊕ Promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

STATUTO INTERNO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO FIORANESE

Letto, confermato e sottoscritto dall'Assemblea dei Soci il giorno 11 marzo 1997

Registrato a Sassuolo presso l'Ufficio del Registro il giorno 18 marzo 1997

- ⊕ Organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
- ⊕ Promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- ⊕ Organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- ⊕ Organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- ⊕ Organizzare i servizi di mutualità.

Art. 7 Le attività sopra descritte sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio. L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge dell' 11.08.91 n°266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Art. 8 Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Possono essere soci della Pubblica Assistenza "Associazione Volontariato Fioranese" tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed

STATUTO INTERNO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO FIORANESE






Letto, confermato e sottoscritto dall'Assemblea dei Soci il giorno 11 marzo 1997

Registrato a Sassuolo presso l'Ufficio del Registro il giorno 18 marzo 1997

entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea. Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Art. 9 L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria. Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

La qualità di socio si perde:

-  Per recesso;
-  Per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
-  Per comportamento contrastante con gli scopi associativi;
-  Per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
-  Per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo in ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 10 / *Soci sono obbligati:*

- ⊕ Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- ⊕ A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- ⊕ A versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- ⊕ A prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I Soci hanno diritto:

- ⊕ A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ⊕ A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ⊕ Ad accedere alle cariche associative;
- ⊕ A prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 11 L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- ⊕ Dalle quote degli aderenti;
- ⊕ Da contributi di privati;
- ⊕ Da rimborsi derivanti da convenzioni;
- ⊕ Da contributi di Enti pubblici o privati;
- ⊕ Da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'art. 5 della Legge 11.08.91 n°266, pervengano all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all'attuazione di progetti.

Art. 12 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- ⊕ Dai beni mobili ed immobili;

STATUTO INTERNO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO FIORANESE

Letto, confermato e sottoscritto dall'Assemblea dei Soci il giorno 11 marzo 1997

Registrato a Sassuolo presso l'Ufficio del Registro il giorno 18 marzo 1997

- ⊕ Da titoli pubblici e privati;
- ⊕ Da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 Gli organi dell'Associazione sono:

- ⊕ L'Assemblea dei soci;
- ⊕ Il Consiglio Direttivo;
- ⊕ Il Presidente;
- ⊕ Il Collegio dei Sindaci Revisori;
- ⊕ Il Collegio dei Probiviri.

Art. 14 L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe. L'Assemblea dei soci si riunisce di norma una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio e per gli adempimenti di propria competenza. Si riunisce altresì ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Art. 15 L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di

quello fissato per la riunione. Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 16 L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

Art. 17 In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Art. 18 L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:



Approva il bilancio consuntivo chiuso al 31/12 dell'anno precedente e quello preventivo;

STATUTO INTERNO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO FIORANESE

Letto, confermato e sottoscritto dall'Assemblea dei Soci il giorno 11 marzo 1997

Registrato a Sassuolo presso l'Ufficio del Registro il giorno 18 marzo 1997

- ⊕ Approva la relazione del Consiglio Direttivo;
- ⊕ Approva e modifica l'ammontare delle quote associative e determina il termine ultimo per il loro versamento;
- ⊕ Approva le linee programmatiche dell'Associazione;
- ⊕ Approva e modifica il regolamento di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- ⊕ Approva e modifica il regolamento generale dell'Associazione uniformandolo alla natura della stessa;
- ⊕ Elegge il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti all'Associazione;
- ⊕ Elegge il Collegio dei Sindaci Revisori;
- ⊕ Elegge il Consiglio dei Probiviri;
- ⊕ Delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
- ⊕ Delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- ⊕ Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

Art. 19 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 componenti. Spetta all'Assemblea determinare il numero prima procedere all'elezione. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il consiglio nomina nel suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

STATUTO INTERNO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO FIORANESE

Letto, confermato e sottoscritto dall'Assemblea dei Soci il giorno 11 marzo 1997

Registrato a Sassuolo presso l'Ufficio del Registro il giorno 18 marzo 1997

Art. 20 Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di comunicazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data e il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 21 I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- ⊕ Predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per adempimenti di cui al precedente articolo 18;
- ⊕ Eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- ⊕ Adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- ⊕ Stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- ⊕ Aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
- ⊕ Adottare i provvedimenti di cui al precedente articolo 9;
- ⊕ Assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla Legge n°266/91.

Art. 22 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipano la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o

di elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei soci.

Art. 23 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed un Tesoriere.

Art. 24 Il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive. Il Presidente sottoscrive e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciato liberatoria quietanza. Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice Presidente o ad un altro componente del Consiglio stesso. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 25 I compiti del Segretario del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell'associazione.

Art. 26 Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei Sindaci Revisori elegge nel proprio seno il Presidente.

Art. 27 Il Collegio dei Sindaci Revisori, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo

predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci. Dalle proprie riunioni il Collegio dei Sindaci Revisori redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 28 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere fra i non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

Art. 29 Il collegio dei Probiviri con giudizio insindacabile delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 9. Delibera altresì sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso. Dalle proprie riunioni il collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

Art. 30 Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. La vacanza comunque determinata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo. La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri. Nel caso di decadenza degli organi associativi il Presidente della Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 31 Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente articolo 9 deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive contro i provvedimenti di cui al

precedente comma il socio può ricorrere entro un mese dalla notifica.

Art. 32 Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo statuto.

Art. 33 I Regolamenti Associativi determinano le partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo. E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 34 In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà destinato ad iniziative analoghe e rispondenti alla Legge 11.08.91 n°266 da organizzare sul territorio in cui l'Associazione stessa è ubicata.

Art. 35 Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi Stato in materia ed in particolare la Legge 11.08.91 n°266.